



## CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

### UNDICESIMA LEGISLATURA

#### TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**(Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia)**

**disegno di legge relativo a:**

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE

Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto

A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del progetto di legge regionale n. 49 d'iniziativa della Giunta regionale (DGR 4/DDL del 23 marzo 2021)

Licenziato il 26-05-2021 nella seduta n. 20 con la seguente votazione

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 44	40	0	4
Maggioranza richiesta	n. 23			

Incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatrice la Consigliera Francesca Zottis

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE

*Relatore il Consigliere Marco Andreoli*

*Signor Presidente, colleghi consiglieri*

*Le disposizioni statali in materia contabile e di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 hanno, tra l'altro, modificato l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, superando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge di contabilità regionale n. 39/2001 che prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".*

*Nel corso della X legislatura, preso atto che in base alla sopravvenuta disciplina statale, con i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio si possono predisporre solo modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), si è dato l'avvio all'adozione di disegni di legge di semplificazione, di manutenzione o di adeguamento ordinamentale.*

*Il superamento dei collegati meramente ordinamentali, privi di riflessi sul bilancio regionale, non ha infatti fatto venir meno l'opportunità e la necessità, di adottare disegni di legge di semplificazione e/o di manutenzione/adeguamento ordinamentale, senza impatto sul bilancio regionale, contenenti norme dirette a semplificare la normativa regionale vigente o ad adeguarla alla normativa europea/statale sopravvenuta.*

*Nel 2017 la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, rilevando in tale sede come "l'ordinamento giuridico regionale richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche".*

*Il disegno di legge presentato nel 2017, che ha preso il numero di PDL 260, a conclusione dell'iter legislativo è diventato legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018".*

*Nel corso dei lavori consiliari che hanno portato all'approvazione della legge regionale 15/2018 è stata rilevato che oltre alla necessità di adottare leggi di semplificazione e di manutenzione ordinamentale propriamente dette, è fortemente sentita l'esigenza di adottare anche disegni di legge che, pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione Assembleare, distinti per materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.*

*Sulla base di queste considerazioni, dal 2018 la Giunta regionale ha adottato alcuni disegni di legge, con i quali, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento*

*del quadro normativo esistente, oltre a proporre eventuali norme di semplificazione e di mera manutenzione delle disposizioni regionali esistenti, sono state proposte nuove norme di adeguamento ordinamentale, in taluni casi significativamente innovative rispetto all'ordinamento regionale esistente, a fronte del sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo a livello europeo e statale o di adeguamento a pronunce ed orientamenti giurisprudenziali.*

*Detti disegni di legge hanno concluso il loro iter con l'approvazione delle seguenti leggi regionali:*

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura”;*
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”;*
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;*
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia”;*
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.*

*In sede di adozione del primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale, la Giunta regionale rilevava come tale disegno di legge non poteva certo ritenersi esaustivo dell'opera di necessaria semplificazione e di aggiornamento cui deve tendere la legislazione regionale e in quella sede esplicitava la precisa volontà di continuare anche in futuro, con cadenza possibilmente annuale, “nella delicata, quanto indispensabile, attività di manutenzione, semplificazione ed aggiornamento della normativa regionale, con la finalità di dare ai cittadini ed al sistema economico veneto, strumenti normativi adeguati a consentire di cogliere ogni opportunità che il mercato, ormai globale, offre”.*

*La corrente legislatura ha riproposto tale modello di tipizzazione degli strumenti normativi: muovendo dai rispettivi progetti di legge, allo stato, sono state approvate la legge regionale 20 aprile 2021, n. 5, recante norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, affari istituzionali, contabilità regionale e società regionali e la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8, recante analoghe norme in materia di istruzione, cultura e sport: è inoltre all'esame della seconda commissione consiliare il relativo progetto di legge, per le materie di rispettiva competenza.*

*Con il presente disegno di legge, nella consapevolezza che l'attività di manutenzione, semplificazione e di aggiornamento della normativa regionale - che non può di per sé stessa escludere profili di discrezionalità nella scelta delle diverse possibili soluzioni, anche a fronte delle esperienze applicative - deve essere continua e costante, attenta all'esigenza di dare ai settori produttivi e ai cittadini veneti, strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone pertanto, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso della passata legislatura e riproposto nella corrente, facendo tesoro dell'esperienza acquisita, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione.*

*Il testo del disegno di legge contiene di 31 articoli, suddivisi in cinque capi.*

*Il Capo I si compone di 4 articoli, finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di bonifica e tutela del territorio, con particolare attenzione alla legge regionale n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, nell’ambito della quale l’articolo 1 introduce una modifica volta a consentire ai sindaci di delegare il sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, in occasione delle adunanze della Consulta dei sindaci, costituita presso ciascun consorzio di bonifica. L’articolo 2 pone una modifica normativa che permette la consegna ai Consorzi di bonifica di parte del reticolo idrografico minore e favorisce l’avvio celere degli interventi di manutenzione relativi, mentre l’articolo 3 apporta alla legge in argomento una modifica che permette agli enti consortili l’esercizio in comune delle funzioni di ragioneria e bilancio, eliminando le duplicazioni di attività e rendendo la relativa gestione più efficiente. L’articolo 4, infine, introdotto nel testo in esito all’approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame del provvedimento, detta disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica, disciplinando le modalità di rinnovo o proroga delle concessioni e il riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai consorzi di Bonifica.*

*Il Capo II contiene disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio, per un totale di 9 articoli. L’articolo 5 modifica la legge regionale n. 50/2012 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, riducendo il tempo di mantenimento del vincolo, posto a carico delle attività commerciali iscritte nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, di mantenimento dei relativi requisiti. L’articolo 6, invece, modifica l’articolo 19 della legge regionale n. 34/2018 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”, prevedendo, a supporto della struttura competente, nell’ambito delle procedure di conferimento del titolo di “Maestro artigiano”, ~~di~~ un parere tecnico della Commissione Regionale per l’Artigianato. L’articolo 7 modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 1/2000 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, per allargare la platea di imprese femminili potenzialmente destinatarie degli interventi oggetto della legge citata. L’articolo 8 modifica l’articolo 7 della legge regionale n. 10/2001 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, eliminando la necessità di provvedimento regionale per le variazioni e modifiche dei mercati esistenti da parte dei comuni. Gli articoli 9 e 10 modificano gli articoli 9 e 17 della legge regionale n. 23/2003 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”, semplificando le procedure per il collaudo dei nuovi impianti, per le ristrutturazioni o potenziamenti degli stessi, demandandoli a professionisti esterni. Gli articoli 11 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 34 e 55 della legge regionale n. 11/2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, introducendo tra le funzioni regionali in materia di commercio quella di garantire il supporto da parte della Giunta regionale ai distretti del commercio ed estendendo il campo di applicazione dei fondi regionali per lo sviluppo economico anche ad interventi a favore dei distretti del commercio. L’articolo 13, infine, estende l’utilizzo delle risorse residue di cui all’articolo 25, comma 2, lettera a) della legge finanziaria regionale per l’anno 2012 anche ai contributi in conto capitale a beneficio delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio e servizi, includendovi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana attuati attraverso i cd. “distretti del commercio”.*

*Il testo poi comprende un Capo III in materia di agricoltura, foreste e pesca, composto da 12 articoli. Gli articoli da 14 a 19 apportano una serie di modifiche alla legge forestale regionale, n. 52/1978 e ad altre leggi correlate, volte ad aggiornare l’impianto delle stesse in quanto risalenti nel*

*tempo, in riferimento alla funzione protettiva svolta dal bosco e da altre tipologie di terreni saldi, anche alla luce della sopravvenuta entrata in vigore del testo unico in materia di foreste.*

*Gli articoli da 20 a 23 sono diretti all'aggiornamento della legge regionale n. 13/2003 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta"; con la prima modifica (articolo 20, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame) si estende la possibilità di ricevere i contributi previsti dalla legge regionale n. 13 del 2003 ai soggetti che già possono ricevere tali benefici, non solo nel caso in cui questi siano proprietari dei terreni oggetto di intervento, ma anche qualora dispongano su detti terreni di un altro titolo giuridico diverso dalla proprietà. Le modifiche (articoli 21-23) sono volte a risolvere alcune criticità applicative che sono emerse in sede di emanazione dei bandi per l'erogazione di contributi per sostenere la realizzazione di boschi di pianura, periurbani e di parchi urbani.*

*L'articolo 24 modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 19/1998 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", per demandare alla Giunta regionale la competenza di introdurre modifiche ed integrazioni al Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nel lago di Garda, analogamente a quanto avviene nelle restanti acque di competenza regionale. L'articolo 25, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, modifica l'articolo 10 della l.r. 31/1994 "Norme in materia di usi civici" correggendo un mero errore materiale.*

*Il Capo IV disciplina la materia dell'energia ed è composto da 3 articoli. L'articolo 26 modifica l'articolo 42 della legge regionale n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo n. 112/1998, attribuendo al Direttore dell'Area competente in materia di tutela dell'ambiente le competenze per l'approvazione di progetti per impianti di produzione di energia nelle more della revisione / aggiornamento del Piano energetico regionale o della definizione di un nuovo Piano. L'articolo 27, introdotto in esito all'approvazione di apposito emendamento depositato in sede di esame, modifica l'articolo 43 della citata l.r. 11/2001, adeguandolo alla normativa nazionale, confermando tuttavia la competenza dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti a svolgere i controlli sugli impianti termici attualmente prevista dalla norma. L'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt", semplificando le modalità autorizzative per impianti di modeste dimensioni e comunque non superiori a 20.000 volt (che non necessitano di Valutazione di Impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006).*

*Il Capo V contiene una disposizione in materia di ricerca e innovazione, l'articolo 29, che introduce nel testo della legge regionale n. 9/2007 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" un articolo che istituisce un elenco regionale di manager temporanei (cd. "temporary manager"), inseriti nell'impresa per un periodo temporaneo, con particolare riguardo a due recenti declinazioni di tale figura, il "Manager dell'Innovazione" e il "Temporary Export Manager"; si tratta di un elenco, con funzione meramente ricognitiva di figure al fine di dare un'informazione alle imprese del territorio che intendono avvalersi di queste specifiche professionalità.*

*Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo VI con due disposizioni finali: la prima, l'articolo 30, contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda*

*norma, articolo 31, prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

*Il progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, assumendo il numero 49 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura; gli articoli che ne facevano parte erano complessivamente trenta (compreso quello sull'entrata in vigore). Nel corso dell'esame effettuato dalla Terza commissione sono stati ritirati tre articoli ed introdotti quattro articoli in esito all'approvazione di appositi emendamenti.*

*In considerazione del fatto che il Consiglio delle Autonomie Locali non è operativo dal 31 marzo 2021 e considerato che il progetto di legge non pone il tema del conferimento di nuove funzioni al sistema delle autonomie locali, si è ritenuto, attesa l'assenza di diverse richieste nel corso dell'iter istruttorio, ed anche sulla base di quanto previsto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in data 20 aprile 2021, di dare continuità all'iter legislativo.*

*La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 26 maggio 2021 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 49 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.*

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Cecchetto, Dolfìn, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo); Zaia Presidente (Bet, Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto, Giacomìn, Sponda); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio, Razzolini); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).*

*Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Partito Democratico Veneto (Zottis).*

*Nessun voto contrario.*

*E' stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatrice la Consigliera Francesca Zottis.*

**PROGETTO DI LEGGE N. 49 - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE**

***CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio***

**Art. 1 - Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, inserito dal comma 1 dell'articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15, è inserito il seguente:

*"1 bis. È sempre consentita la delega all'esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno."*

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."**

1. All'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. L'elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione."*;

b) al comma 3 le parole: "costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e" sono soppresse.

**Art. 3 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."**

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, dopo le parole: *"la gestione amministrativa del personale dipendente,"* sono inserite le seguenti: *"la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,"*.

**Art. 4 – Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio."**

1. Dopo l'articolo 17 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente: ***"Art. 17 bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica."***

*1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:*

*a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l'autorizzazione della regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all'articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;*

*b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;*

*c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale sulla base dell'esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d'acqua, sulla base del parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".*

## **CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio**

**Art. 5 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto."**

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, le parole: "*dieci anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*tre anni*".

**Art. 6 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto."**

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34, dopo le parole: "*dalla struttura regionale competente in materia di artigianato*" sono inserite le seguenti: "*e previo parere della Commissione*".

**Art. 7 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile."**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, è sostituito dal seguente:

*“1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:*

- a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;*
- b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;*
- c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;*
- d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c).”.*

**Art. 8 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e successive modificazioni.**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, e successive modificazioni, le parole: *“nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti”* sono soppresse.

**Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.**

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

*“Art. 9 – Collaudo impianti ed esercizio provvisorio*

*1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.*

*2. Il titolare dell'autorizzazione trasmette al SUAP, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l'immediato esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.*

*3. Ogni quindici anni dall'ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.”.*

**Art. 10 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".**

1. Il comma 8 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, è sostituito dal seguente:

*"8. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse nel caso in cui il titolare dell'impianto non presenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza."*

**Art. 11 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.**

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, è aggiunta la seguente:

*"o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", con particolare riferimento ai distretti del commercio."*

**Art. 12 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.**

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

*"1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana."*

**Art. 13 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".**

1. La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituita dalla seguente:

*"Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell'artigianato, industria, commercio e servizi"*

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, dopo la parola: *"integrazioni"* sono inserite le seguenti: *"e a contributi in conto"*

*capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana”.*

3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “*lettera a)*,” sono inserite le seguenti: “*riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,*”.

### **CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca**

#### **Art. 14 – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.**

1. L’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“*Art. 2*

1. *La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell’articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità.”*

2. Resta confermato l’assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 prima dell’entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.**

1. L’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.

#### **Art. 16 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.**

1. L’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

“*Art. 4*

1. *Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento*

*generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento di bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994."*

*2. Entro il termine di novanta giorni, l'autorità forestale autorizza l'esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.*

*3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l'autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.*

*4. I lavori realizzati in assenza dell'atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l'emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo dell'autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area interessata. L'emanazione del predetto provvedimento è condizionata al pagamento delle previste sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido. L'autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell'autorizzazione, può prescrivere l'esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.*

*5. La Giunta regionale definisce gli interventi di ordinaria manutenzione, le opere a carattere temporaneo realizzate nell'ambito dei cantieri boschivi ed i lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione."*

2. La Giunta regionale adegua il Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 "Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", alle modifiche introdotte dal presente articolo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli articoli 36 e 37 del medesimo Regolamento.

## **Art. 17 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale."**

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:

*"Art. 14*

*1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:*

*a) "bosco": le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali" e successive modificazioni.*

*b) "aree escluse dalla definizione di bosco": le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.*

*2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità per l'individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1."*

2. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente normativa.

**Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013.”.**

1. L'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è abrogato.

**Art. 19 – Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.”.**

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: “*all'articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale*” sono sostituite dalle seguenti: “*all'articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”*”.

**Art. 20 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.**

1. Al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, dopo le parole “*soggetti di cui all'articolo 2*”, è aggiunta la seguente frase “*o su terreni concessi in uso a tali soggetti,*”.

**Art. 21 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.**

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “*almeno cinque ettari accorpati*” sono sostituite dalle seguenti: “*almeno due ettari accorpati*”.

2. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “*almeno 2,5 ettari accorpati*” sono sostituite dalle seguenti: “*almeno un ettaro accorpato*”.

**Art. 22 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è inserito il seguente:

*“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.”.*

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: *“L’Azienda regionale Veneto Agricoltura”* sono sostituite dalle seguenti: *“L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”*.

3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, sono abrogati.

### **Art. 23 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.**

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è sostituito dal seguente:

*“1. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce:*

*a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5;*

*b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge.”.*

### **Art. 24 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.”.**

1. All’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*“2 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del Lago di Garda nel rispetto dei principi e criteri informativi”.*

### **Art. 25 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31 “Norme in materia di usi civici”**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: *“articolo 15”* sono sostituite dalle parole: *“articolo 6”*.

## **CAPO IV - Disposizioni in materia di energia**

**Art. 26 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."**

1. Il comma 2 bis, dell'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

*"2 bis. Fino alla revisione o all'aggiornamento del Piano Energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n.20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal Direttore di Area competente in materia di tutela dell'ambiente."*

**Art. 27 - Modifica dell'articolo 43 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"**

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole: *"Sono delegati ai comuni"* eliminare le parole: *"le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e per i comuni"* e dopo la parola: *"abitanti"* sostituire le parole: *"anche il controllo"* con le parole: *"i controlli"*.

**Art. 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt"**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono aggiunti i seguenti:

*"6 bis. Non sono, altresì, soggette all'obbligo dell'autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:*

*a) con tensione nominale fino a 5000 Volt a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;*

*b) con tensione nominale massima fino a 20.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.*

*6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente è tenuto a presentare la comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA) al*

*comune interessato, ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".*

*6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l'esercente trasmette semestralmente alle province interessate l'elenco delle nuove linee realizzate corredato dalle relative planimetrie."*

## **CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione**

**Art. 29 - Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale."**

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:

*"Art. 18 bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione.*

*1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco denominato "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i "Temporary Manager", i "Temporary Export Manager" e i "Manager dell'Innovazione".*

*2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1.*

*3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in conformità alla normativa nazionale in materia, un regolamento attuativo dell'elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:*

- a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;*
- b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;*
- c) le modalità di consultazione dell'elenco;*
- d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti."*

**Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 31 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio.....	6
Art. 1 - Modifica all'articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.".....	6
Art. 2 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.".....	6
Art. 3 - Modifica all'articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio.".....	6
CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio .....	7
Art. 5 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto.".....	7
Art. 6 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto.".....	7
Art. 7 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile.".....	7
Art. 8 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", e successive modificazioni.....	8
Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".....	8
Art. 10 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".....	9
Art. 11 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.....	9
Art. 12 - Modifica all'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni.....	9
Art. 13 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2012".....	9
CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca .....	10
Art. 14 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".....	10
Art. 15 - Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".....	10
Art. 16 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".....	10
Art. 17 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale.".....	11

Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013." .....	12
Art. 19 – Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994." .....	12
Art. 20 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" .....	12
Art. 21 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" .....	12
Art. 22 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" .....	12
Art. 23 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 "Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" .....	13
Art. 24 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto." .....	13
Art. 25 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici" .....	13
CAPO IV - Disposizioni in materia di energia.....	14
Art. 26 - Modifica all'articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112." .....	14
Art. 27 - Modifica dell'articolo 43 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" .....	14
Art. 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" .....	14
CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.....	15
Art. 29 - Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale." .....	15
Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	15
Art. 31 - Entrata in vigore. ....	15

